



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Napoli

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Assunta d'Amore	Presidente
dott. Antonio Quaranta	Consigliere
dott. Fabio Magistro	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1281/2022 R.G., avente ad oggetto: **appello/locazione**,  
vertente

tra

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv.to  
\_\_\_\_\_, elettivamente dom.to presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via  
\_\_\_\_\_

**appellante**

e

\_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_) rapp.ta e difesa dall'Avv.to \_\_\_\_\_  
elettivamente dom.ta presso lo studio del proprio difensore in Afragola (NA), Via A. De  
\_\_\_\_\_

**appellata**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo, con unico motivo, il mancato espletamento della procedura di mediazione.

Si è costituita parte appellata, contestando l'avverso dedotto.

L'appello va disatteso.

In via preliminare, tenuto conto dei motivi proposti e della produzione offerta, va chiarito che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga



specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 07/08/2018, n. 20631).

Ciò posto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte "il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, prevede quanto segue: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni".

Come risulta evidente dalla disposizione, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In tal senso è l'orientamento di questa Corte (Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile 2017, n. 9557; 2 febbraio 2017, n. 2703). In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è pertanto precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. Nel caso di specie sono mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice.



Come affermato da Cass. 30 ottobre 2018 n. 27433, nello stadio d'appello è prevista solo una facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale. Viene infatti stabilito dall'art. 5, comma 2 che "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 3-12-2019, n. 32797).

Come sostenuto dallo stesso appellante, "nel caso di specie il Tribunale per quanto disponesse il mutamento del rito (cfr. ordinanza del 24/6/2021), nulla statuiva in ordine all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria dovendo ritenersi spettante al locatore-intimante l'onere di introdurre la stessa a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto", mentre la contumacia dell'appellante, contrariamente a quanto da questi dedotto, non può che assumere rilevanza, quantomeno ai fini della necessità dell'eccezione.

Seppure parte appellata abbia prodotto atto indicato come verbale di prima udienza, il documento non sembra essere vero e proprio verbale della prima udienza della fase sommaria.

Nondimeno, non occorre approfondimento istruttorio, stante il condivisibile orientamento secondo cui in relazione al procedimento per convalida di sfratto, il tentativo di mediazione, previsto dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28 del 2010, diviene condizione di procedibilità unicamente dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase sommaria, dovendosi ritenere esperibile solo dopo il mutamento del rito disposto all'udienza ex art. 667 c.p.c. e, quindi, anche dopo la pronuncia dei provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c. e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito. È onere della parte avviare il procedimento di mediazione all'esito del mutamento del rito e, di conseguenza, la verifica di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 citato è operata solo all'udienza fissata ex art. 667 c.p.c.. (Corte d'Appello Firenze, 29/01/2016).

Ed infatti, il comma 4 dell'art. 5 del D.lgs.28/2010, stabilisce che "i commi 1-bis e 2 non si applicano:

...

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile".

Dunque, qualunque rilievo eventualmente mosso in quell'udienza non avrebbe comunque modificato la valutazione qui espressa ed analoga valutazione va fatta riguardo



all'eventuale atteggiamento processuale delle parti.

L'appello va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della causa. Le stesse vanno distratte in favore del difensore di parte appellata, così come richiesto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-*quater* dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3477/2021, resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 9.12.2021 nel procedimento n. 7234/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

**rigetta l'appello;**

**condanna** parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in complessive **euro 720,00** per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore di parte appellata;

**dà atto** della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso, in Napoli, in data 10.6.2022.

**Il Consigliere relatore**

dott. Fabio Magistro

**Il Presidente**

dott.ssa Assunta d'Amore

